SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 165**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 luglio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

90A3076

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 9 luglio 1990, n. 188.

Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La tutela della denominazione di origine delle produzioni italiane di ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità, ai fini della difesa e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, viene attuata dallo Stato con l'apposizione dei marchi «ceramica artistica e tradizionale» e «ceramica italiana di qualità».

2. I decori, le forme e la qualità della ceramica italiana sono tutelati attraverso:

a) il Consiglio nazionale ceramico;

b) i comitati di disciplinare;

c) le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

d) i consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

Art. 2.

Produzioni ceramiche tutelate

1. Ai fini della presente legge sono tutelate le ceramiche artistiche e tradizionali prodotte secondo forme, decori, tecniche e stili, divenuti patrimonio storico e culturale delle zone di affermata tradizione ceramica, ovvero secondo innovazioni ispirate alla tradizione.

2. Tutte le altre produzioni, purché effettuate nel territorio nazionale in conformità all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico, sono considerate ceramica italiana di qualità.

3. I marchi di cui all'articolo 1 individuano il produttore, il luogo di origine e le tipologie merceologiche dei materiali utilizzati — porcellana, gres, terracotta comune e maiolica o terraglia — in conformità alle norme UNI.

Art. 3.

Registri dei produttori di ceramica

1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2 vengono istituiti il «registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale» e il «registro dei produttori di ceramica italiana di qualità», rispettivamente depositati presso la commissione provinciale per l'artigianato e la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competenti per territorio.

2. La richiesta di iscrizione al registro può essere inoltrata da singoli produttori ceramici nonché dai titolari o legali rappresentanti di imprese ceramiche secondo modalità e condizioni stabilite dal Consiglio nazionale ceramico.

3. L'iscrizione al registro è disposta dalla commissione provinciale per l'artigianato, su conforme parere del comitato di cui agli articoli 7 e 11, o dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, secondo le disposizioni del Consiglio nazionale ceramico.

Art. 4.

Istituzione e compiti del Consiglio nazionale ceramico

1. È istituito il Consiglio nazionale ceramico con il compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e culturale tradizionale nonché i modelli e i decori tipici, e la ceramica italiana di qualità.

2. Il Consiglio:

a) individua e delimita, entro un anno dal suo insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli enti interessati, le zone del territorio nazionale nelle quali è in atto una affermata produzione di ceramica artistica e tradizionale eventualmente comprendendovi — in caso di comprovate e storiche situazioni — anche quelle aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica che per tipologie, caratteri e qualità sia ad essa riconducibile;

b) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di ciascuna zona individuata, indicando il comune presso il quale avrà sede il comitato di disciplinare;

c) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica italiana di qualità;

d) designa, sentite le organizzazioni dei produttori più rappresentative e la regione interessata, i suoi rappresentanti nei comitati di disciplinare di cui all'articolo 7;

e) apporta, quando ne riscontri l'opportunità, le variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di produzione con la procedura adottata per la formazione degli stessi;

f) esamina i ricorsi di cui all'articolo 7, comma 7, e adotta le decisioni ritenute opportune;

g) vigila sull'applicazione della presente legge e sull'osservanza dei disciplinari di produzione;

h) collabora alle iniziative di studio e di promozione dirette a conseguire la valorizzazione delle produzioni tutelate. In particolare, d'intesa con le regioni e i comuni interessati, promuove l'istituzione di una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, con manifestazioni divulgative, culturali e di commercializzazione da tenersi alternativamente in una località ceramica del Mezzogiorno e in una dell'Italia centro-settentrionale;

i) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la ceramica artistica e tradizionale italiana nonché quella di qualità, coordinando la propria attività con le regioni, lo Stato, i consorzi o enti ceramici e ogni altro ente od organismo interessato;

l) può svolgere gli altri compiti che vengano ad esso affidati per il migliore raggiungimento delle sue finalità istituzionali.

3. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Consiglio effettua le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati e dei rispettivi consulenti tecnici.

Art. 5.

Composizione del Consiglio nazionale ceramico

1. Il Consiglio nazionale ceramico è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che lo presiede.

2. Esso dura in carica cinque anni ed è composto da:

a) cinque membri in rappresentanza degli organi dello Stato, di cui:

1) un membro in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

2) un membro in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

3) un membro in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

4) un membro in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

5) un membro in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) tre membri in rappresentanza delle regioni di maggiori tradizioni ceramiche designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni;

c) dodici membri in rappresentanza dei produttori di ceramica artistica e tradizionale, designati dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative in campo nazionale;

d) sette membri in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione ceramica, di cui sei designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno, in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione ceramica, designato dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).

3. Nella scelta dei membri di cui al comma 2, lettere *b)* e *d)*, dovrà tenersi conto dell'esigenza di assicurare la più ampia rappresentanza, nel Consiglio, delle zone di affermata tradizione ceramica.

4. Alle riunioni del Consiglio, per le decisioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *b)* ed *e)*, partecipano altresì, con voto deliberativo, tre rappresentanti della o delle regioni sul cui territorio è ubicata la zona di affermata tradizione ceramica di cui si tratta nonché due rappresentanti del o dei comuni della zona medesima.

5. I membri del Consiglio sono scelti tra personalità particolarmente esperte nello specifico settore sotto il profilo artistico o scientifico o giuridico.

6. La costituzione del Consiglio ha luogo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Il Consiglio è convocato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge anche qualora la composizione risulti incompleta, purché sia stata nominata la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 6.

Regolamento di attuazione

1. Entro sei mesi dal suo insediamento il Consiglio nazionale ceramico:

a) propone il regolamento di attuazione che, tra l'altro, disciplina le modalità relative all'accertamento della rispondenza del prodotto alle norme previste dal disciplinare di produzione. Esso viene sottoposto al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è emanato con decreto ministeriale e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale;*

b) determina le modalità di formazione e funzionamento dei registri e dei comitati di disciplinare;

c) definisce le caratteristiche tipologiche, secondo le norme UNI, nonché il disciplinare dei marchi.

2. Entro trenta giorni dalla proposta il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato formula eventuali osservazioni sulle quali il Consiglio nazionale ceramico esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni.

3. Alle spese di funzionamento dei comitati di disciplinare, nonché a quelle per l'istituzione e il funzionamento dei registri dei produttori, provvedono gli enti presso i quali hanno sede i comitati e i registri stessi.

Art. 7.

Comitati di disciplinare

1. Per ciascuna zona di affermata tradizione ceramica, individuata dal Consiglio nazionale ceramico ai sensi del comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 4, è costituito un comitato di disciplinare, con sede presso un comune della zona interessata, indicato dal medesimo Consiglio nazionale.

2. Il comitato:

a) esamina le domande inoltrate e comunica il parere sull'iscrizione dei richiedenti al registro della provincia in cui viene svolta l'attività lavorativa;

b) svolge i compiti di cui all'articolo 11;

c) vigila, in collegamento con il Consiglio nazionale ceramico, sull'osservanza delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale della zona, garantendo la rispondenza delle produzioni per le quali è stato richiesto il marchio della denominazione d'origine, alle caratteristiche previste dal disciplinare medesimo.

3. I comitati sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione del Consiglio nazionale ceramico, entro tre mesi dalla data di approvazione del disciplinare medesimo e sono composti da esperti qualificati nello specifico settore sotto il profilo tecnico-produttivo o artistico-culturale.

4. Ciascun comitato non potrà essere costituito da più di quindici componenti designati dai comuni e dalle regioni interessate.

5. Nei comitati va altresì assicurata la rappresentanza dei consorzi o enti di tutela ceramica e delle organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative in campo nazionale, operanti nelle singole zone, in relazione alla loro rappresentatività o consistenza.

6. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge i comitati possono avvalersi degli istituti od organismi ritenuti idonei e, in particolare, dei consorzi o enti di cui agli articoli 9 e 10, ove esistenti.

7. Le decisioni del comitato di disciplinare in ordine a quanto previsto dall'articolo 11 sono impugnabili da chi ne abbia interesse presso il Consiglio nazionale ceramico, entro sessanta giorni dalla comunicazione delle stesse.

Art. 8.

Discipline di produzione

1. Il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di una zona di affermata tradizione descrive e definisce i caratteri fondamentali della ceramica di quella zona, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori ritenuti tipici, alle tecniche di lavorazione e produzione, alle materie usate e alla loro provenienza.

2. Il disciplinare di cui al comma 1 delimita la zona o le zone di produzione e indica le soluzioni tecniche per l'attestazione indelebile dell'origine del prodotto nonché i criteri di valutazione, ai fini di cui all'articolo 11, di quelle forme innovative che costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento dei modelli, delle tecniche e degli stili tradizionali.

3. Il disciplinare di produzione della ceramica italiana di qualità viene definito dal Consiglio nazionale ceramico.

4. Per le ceramiche destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale il disciplinare, di cui ai commi 1 e 3, deve prevedere l'osservanza delle norme vigenti in materia nonché la certificazione da esse prevista.

5. Il disciplinare di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio nazionale ceramico, su proposta della regione, sentiti gli enti locali e le organizzazioni dei produttori di ceramica artistica e tradizionale della zona.

6. Il disciplinare di cui al comma 3 è approvato dal Consiglio nazionale ceramico, sentite le organizzazioni dei produttori interessati.

7. Il disciplinare è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 9.

Consorzi volontari

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, può affidare ai consorzi ed enti volontari per la tutela di produzioni ceramiche anche i compiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *c)*.

2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate, da parte di ciascun consorzio od ente, solo nei confronti degli associati e possono essere conferite ai consorzi od enti i quali:

a) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 50 per cento delle imprese di ceramica artistica e tradizionale della zona, iscritte al registro di cui all'articolo 3, o imprese che impieghino almeno il 50 per cento del numero complessivo degli addetti;

b) siano retti da statuti che consentano, senza discriminazioni, l'ammissione al consorzio o ente dei produttori di ceramica artistica e tradizionale iscritti al registro stesso;

c) garantiscano un efficace e imparziale svolgimento delle funzioni affidate.

3. Gli incaricati dei consorzi o enti, formalmente notificati ai comitati di disciplinare, operano nei limiti e con i poteri riconosciuti ai membri dei comitati stessi o ai loro incaricati, ai sensi dell'articolo 7.

4. Restano salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Consiglio nazionale ceramico e alle altre pubbliche amministrazioni, in base all'ordinamento vigente.

5. I consorzi o gli enti ai quali sono affidate le funzioni di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata. Qualsiasi modificazione dei loro statuti deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme parere della regione interessata.

Art. 10.

Riconoscimento dei consorzi volontari

1. La richiesta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per espletare le funzioni di cui all'articolo 9, preventivamente pubblicata sul foglio annunzi legali della provincia a cura e spese del consorzio o ente interessato, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) elenco dei soci e relativa certificazione dell'ente presso il quale ha sede il registro, comprovante l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 3;

b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio od ente;

c) relazione sull'organizzazione tecnica e amministrativa del consorzio o ente e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata, l'incarico riconosciuto ai consorzi od enti, ai sensi dell'articolo 9, è revocato quando il numero dei soci si riduca al di sotto dei limiti stabiliti dal medesimo articolo 9, comma 2.

3. La revoca dell'incarico può essere altresì disposta quando risulti che l'esercizio delle funzioni di vigilanza non è svolto imparzialmente o quando il funzionamento dei consorzi o enti si dimostri irregolare, o comunque inefficiente, con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico ricevuto.

4. I consigli di amministrazione dei consorzi o enti incaricati dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9 possono essere sciolti, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della regione interessata, quando, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarle. Con lo stesso decreto la gestione straordinaria del consorzio o ente è affidata a un commissario il quale provvede entro tre mesi a convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Controllo della produzione

1. Hanno diritto di apporre il marchio sulle rispettive produzioni gli operatori iscritti ai registri di cui all'articolo 3.

2. Il comitato di disciplinare esercita il controllo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 6, per le produzioni di ceramica artistica e tradizionale. Il Consiglio nazionale ceramico nel disciplinare per la ceramica italiana di qualità prevede le modalità relative al controllo.

3. L'apposizione del marchio senza i requisiti previsti dalla presente legge è punita con l'ammenda da un minimo di due a un massimo di cinquanta milioni.

4. A seguito del ripetuto abuso del marchio il Consiglio nazionale ceramico può richiedere la revoca dell'iscrizione di cui al comma 3 dell'articolo 3, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 6.

5. Potranno costituirsi parte civile nei giudizi relativi all'uso illegittimo del marchio i comitati di disciplinare, le regioni, gli enti locali ed economici della zona o della provincia, i consorzi o enti di tutela, le associazioni dei produttori ceramici.

Art. 12.

Finanziamento

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Tutela della ceramica artistica tradizionale e della ceramica italiana di qualità».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le spese sostenute dai componenti del Consiglio nazionale ceramico per partecipare alle sedute del medesimo e per lo svolgimento dei compiti connessi al mandato ricevuto sono a carico degli enti od organismi che hanno provveduto alla loro designazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 808):

Presentato dal sen. CAPPELLI ed altri il 28 gennaio 1988.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 1° giugno 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 4 ottobre 1988, 11 gennaio 1989.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 23 marzo 1989.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 29 marzo 1989 in un testo unificato con atti numeri 1041 (BOZZELLO VEROLE ed altri) e 1147 (CONSOLI ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 3803):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 27 aprile 1989, con pareri delle commissioni I, II, V, VII e XI.

Esaminato dalla X commissione e approvato, con modificazioni, il 15 maggio 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 808-1041-1147/*B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 31 maggio 1990, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 6 giugno 1990 e approvato il 14 giugno 1990.

90G0229

LEGGE 13 luglio 1990, n. **189**.

Estensione dei benefici previsti dall'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, al personale di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La disposizione transitoria di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, trova applicazione nei confronti del personale di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, limitatamente al biennio successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge 13 aprile 1988, n. 117, senza peraltro modificare l'ordine di anzianità del medesimo personale ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186.

2. Al relativo onere finanziario, valutato per gli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, in lire 41,8 milioni, in lire 66,3 milioni ed in lire 46,6 milioni, si provvede mediante l'indisponibilità di due posti per tre anni nelle qualifiche di consigliere, primo referendario e referendario di cui alla tabella *A* allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 11 della legge n. 117/1988 si veda nelle note all'art. 1.

— Per il titolo della legge n. 186/1982 si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 1:

— Il testo del comma 2 dell'art. 11 della legge n. 117/1988 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati) è il seguente: «2. Si applicano ai referendari a primi referendari della Corte dei conti gli articoli 17, 18, 50, settimo comma, e 51, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, con decorrenza dell'entrata in vigore della presente legge».

La citata legge n. 117/88 è entrata in vigore il 16 aprile 1988.

— Il testo del primo comma dell'art. 21 della legge n. 186/1982 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali) è il seguente: «I consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento di otto anni di anzianità nelle rispettive qualifiche, conseguono la nomina alle qualifiche di cui al n. 2) del precedente art. 14, nei limiti dei posti disponibili, previo giudizio di idoneità espresso dal consiglio di presidenza sulla base di criteri predeterminati che tengano conto in ogni caso dell'attitudine all'ufficio direttivo e dell'anzianità di servizio».

Le qualifiche di cui al n. 2) dell'art. 14 della medesima legge n. 186/1982 sono: presidenti di sezione del Consiglio di Stato; presidenti di tribunale amministrativo regionale.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2299):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro per la funzione pubblica (GASPARI) il 4 giugno 1990.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali); in sede deliberante, il 5 giugno 1990, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 13 giugno 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4901):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 21 giugno 1990, con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione e approvato il 5 luglio 1990.

90G0231

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1990.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 11 agosto 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i propri decreti 2 ottobre 1978 e 21 ottobre 1981 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino di cui trattasi;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1989;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968 e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978 e 21 ottobre 1981, è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi» deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Verdicchio.

È tuttavia consentito l'impiego delle uve provenienti dai vitigni Trebbiano toscano e Malvasia toscana presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale delle viti.

Art. 3.

La zona di produzione del «Verdicchio dei Castelli di Jesi» è così delimitato:

parte dal punto di incontro dei confini dei comuni Filottrano-Jesi-Cingoli e segue, all'immissione del fosso Umbricara sul Musone, il fiume Musone sino ad incontrare la località Castreccioni. Di qui prende la direttrice Castreccioni Palazzo per poi percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo, fino alla località Annunziata, quindi imbocca la strada che, dalla località Annunziata, percorre la zona di S. Lorenzo sino alla strada Apiro-Poggio S. Vicino, in prossimità di casa Tosti a quota 280. Segue poi questa fino a dove si interseca con il confine comunale di Poggio S. Vicino. Segue quindi il confine comunale fra Apiro e Poggio S. Vicino sino al confine comunale di Serra S. Quirico, poi il confine comunale tra Serra S. Quirico e Poggio S. Vicino fino al confine comunale di Fabriano, poi il confine comunale tra Fabriano e Serra S. Quirico fino al cimitero di S. Elia (nei pressi dell'imbocco della strada per la frazione Grotte) e da questo punto si inserisce indi sulla strada Domo-Serra S. Quirico che percorre sino all'incrocio con la statale 76. Segue la statale 76 fino a borgo stazione di Serra S. Quirico, passa poi attraverso le località Trivio, Vado, Colle di Corte, Montefortino, Palazzo e Montefiore, seguendo la strada che porta prima ad Acervia ed indi a Castelleone di Suasa e poi, in prossimità della fattoria Ruspoli, incontra il confine provinciale Ancona-Pesaro. Percorre tale confine sino al confine comunale tra Corinaldo e Monterado. Segue il confine comunale di Corinaldo con i comuni di Monterado, Castel Colonna, Ripe e Ostra per poi immettersi, al suo incontro, sulla strada che passando per S. Gregorio, Pianello e Santa Maria Apparve raggiunge Ostra. Percorre la strada da Ostra per Massa sino al torrente Tripozio che segue sino al confine comunale tra Senigallia e Morro d'Alba. Prosegue quindi lungo i confini comunali tra Senigallia e Morro d'Alba e quindi Morro d'Alba-Monte S. Vito, Monte S. Vito-S. Marcello, S. Marcello-Monsano e S. Marcello-Jesi. Prosegue ancora lungo il confine comunale tra Jesi ed i comuni di Maiolati Spontini, Castelbellino, Monte Roberto, S. Paolo di Jesi, Staffolo e Cingoli sino a ricongiungersi al fiume Musone.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. È vietata la forma di allevamento a pergola detta «tendone».

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per la produzione dei vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi» non deve essere superiore a q.li 150 ad ettaro in coltura specializzata.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Fermo restando il limite sopra indicato, la resa della coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Marche, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno dei comuni il cui territorio rientra in tutto o in parte nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto di alcune situazioni tradizionali della zona, è in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire, su motivata richiesta, la vinificazione delle uve destinate alla produzione del «Verdicchio dei Castelli di Jesi» a quelle aziende che avendo stabilimenti siti nelle province di Ancona e Macerata dimostrino di aver effettuato tradizionalmente tali operazioni prima della data del presente decreto.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11 gradi.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino tenue;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico: totale minimo: 11,5%;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante, siano effettuati in stabilimenti situati nell'ambito del territorio delle province di Ancona e Macerata.

Art. 8.

L'uso della specificazione aggiuntiva «classico» per il vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi» è concesso al prodotto della zona originaria più antica.

Tale zona è costituita da quella delimitata nel precedente art. 3, con l'esclusione dei territori posti alla sinistra del fiume Misa e dei territori appartenenti ai comuni di Ostra e di Senigallia.

Alla D.O.C. «Verdicchio dei Castelli di Jesi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «superiore», «riserva», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi che non abbiano significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree, località e mappali, compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie contenenti il vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi» può figurare l'annata di produzione delle uve.

Tale indicazione è sempre obbligatoria per il tipo designato con menzione «classico».

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti

stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1990

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1990
Registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 186

90A3059

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1990.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Martina» o «Martina Franca».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 10 giugno 1969 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Martina» o «Martina Franca» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1989;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Martina» o «Martina Franca» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969 è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Martina» o «Martina Franca»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Martina» o «Martina Franca» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Martina» o «Martina Franca» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:

Verdeca 50-65%;
Bianco d'Alessano 35-50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni:

Fiano, Bombino, Malvasia Toscana presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Martina» o «Martina Franca» comprende gli interi territori dei comuni di: Martina Franca, Crispiano, Alberobello (compresa la frazione del comune di Castellana Grotte ricadente nel territorio di Alberobello) e parte del territorio comunale di Ceglie Messapico e Ostuni che resta delimitato da una linea di confine che da Specchia Tarantina, in agro di Martina, segue la strada asfaltata che passando per la Masseria Fedele grande in agro di Ceglie, porta al centro abitato di questo ultimo comune e quindi costeggiando dalla parte occidentale e piegando sulla provinciale per Martina per circa 500 metri e ripiegando poi a destra per la circonvallazione del centro urbano di Ceglie, si immette sulla provinciale Ceglie-Cisternino, fino all'incontro del confine territoriale di Ostuni, passando per la casa della Padule, segue il confine territoriale Caglie-Ostuni fino al km 6.

Da qui detta linea di confine continua seguendo la strada Caglie-Cisternino, sale verso il centro abitato di Cisternino per arrivare alla quota 243 in contrada Masseria Cavallerizza, piega poi ad est per mt 400 e risale verso nord passando per le quote 253, 262, 264 e si immette sulla strada Ostuni-Cisternino fino al km 8, piega a destra passando per la quota 270 e arriva al confine comunale di Cisternino.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Martina» o «Martina Franca» devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Martina» o «Martina Franca» non deve essere superiore a q.li 130 ad ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva vino superi i limiti sopra riportati l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Puglia con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazioni, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni avvengano nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nelle zone delimitate e nei territori dei comuni di Locorotondo e Cisternino.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino «Martina» o «Martina Franca» all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verdolino o paglierino chiaro;

odore: vinoso, delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Martina» o «Martina Franca» può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare, seguendo le vigenti norme legislative per la preparazione degli spumanti.

La preparazione del «Martina» o «Martina Franca» spumante deve avvenire nelle province di Bari, Brindisi e Taranto.

Art. 8.

Alla denominazione «Martina» o «Martina Franca» è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Martina» o «Martina Franca», vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1990

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1990
Registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 185

90A3060

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 19 giugno 1990.

Schema del dodicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siena.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 maggio 1899, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 dell'12 agosto 1899, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Siena;

Visto il regio decreto 4 febbraio 1900, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 1° giugno 1900, con il quale i laghi di Chiusi e di Montepulciano sono stati radiati dall'elenco su menzionato;

Visti i regi decreti 9 settembre 1903, 17 febbraio 1907, 26 febbraio 1920, 5 novembre 1925, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 13 ottobre 1903, n. 62 del 14 marzo 1907, n. 143 del 18 giugno 1920 e n. 17 del 22 gennaio 1926, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il primo, secondo, terzo e quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia suddetta;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 giugno 1967, n. 720; 6 novembre 1967, n. 860; 1° giugno 1968, n. 323; 4 marzo 1969, n. 121; 8 luglio 1971, n. 1407; 8 novembre 1976, n. 674; 11 gennaio 1978, n. 1684, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 25 settembre 1967, n. 30 del 3 febbraio 1968, n. 241 del 21 settembre 1968, n. 121 del 13 maggio 1969, n. 19 del 22 gennaio 1972, n. 151 del 4 giugno 1977, n. 233 del 22 febbraio 1978, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di cui trattasi;

Visto lo schema del dodicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di esame, compilato a cura del provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana - sezione competenze statali per la provincia di Siena, schema che sostituisce l'altro la cui istruttoria, disposta con decreto ministeriale 27 ottobre 1976, n. 843, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 19 novembre 1976, non ha avuto regolare corso;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

È disposta la pubblicazione dello schema del dodicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato in uno dei modi indicati dall'art. 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere del provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana, designato per la provincia di Siena, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 19 giugno 1990

Il Ministro: PRANDINI

SCHEMA DEL DODICESIMO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI SIENA

N. d'ord. 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o Sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	*Annotazioni* 6
47/2	Sorgente del Picciolo	T. Pesa	Radda in Chianti	Nel raggio di m 300 dalla scaturigine più abbondante	
1/1	Pozzi del Rotone . .	Canale Maestro della Chiana	Torrita in Siena	—	
53/1	Sorgente Acquabona Salaiola Doccia 1 e Doccia 2	Fosso di Doccia	Casole d'Elsa	Nel raggio di m 300 di ciascuna sorgente	

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
PRANDINI

90A3100

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 31 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953 n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Firenze, in data 30 gennaio 1989;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 30 l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è integrato con le seguenti discipline:

diritto finanziario;
diritto internazionale;
diritto comunitario;
storia sociale;
storia della banca;
matematica generale II;
matematica finanziaria III;
lingua araba;
lingua russa;
lingua giapponese;
ragioneria bancaria e assicurativa;
sistemi di informazione e di controllo;
marketing;
tecnica dei crediti speciali;
economia e tecnica delle imprese di assicurazione;
economia dei trasporti;
economia pubblica;
metodologia statistica della ricerca sperimentale;
statistica per la ricerca economica;
statistica per la ricerca sociale;
statistica del lavoro.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 31 maggio 1990

Il pro rettore: ZAMPI

90A3065

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Castelveccana dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un acquedotto da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. IV/53367).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 2 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da amministrazione comunale per la realizzazione di nuovo pozzo in località S. Antonio, e opere accessorie su area ubicata nel comune di Castelveccana, mappali 2569 e 3177, foglio 11, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché gravata da vincolo di immodificabilitàed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel potenziamento dell'acquedotto di Castelveccana;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere in progetto;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesaggistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Castelveccana, mappali 2569 e 3177, foglio 11, dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Castelveccana copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 21 marzo 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3083

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Teglio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la sistemazione di un sentiero esistente nell'area Frera-Torena da parte della comunità montana Valtellina di Tirano. (Deliberazione n. IV/53371).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla comunità montana Valtellina di Tirano per la sistemazione di un sentiero su area ubicata nel comune di Teglio, mappali 152, 198 e 199, foglio 154, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1 della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali, consistenti in miglioramento della viabilità per consentire l'accesso ai maggenghi;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione delle modeste entità degli interventi richiesti;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti in ambito montano boschivo;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Teglio, mappali 152, 198 e 199, foglio 154, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Teglio copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 21 marzo 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3085

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valmasino dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di asportazione materiale detritico da parte della ditta Trivella Marco. (Deliberazione n. IV/53372).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla ditta Trivella Marco per la realizzazione di asportazione materiale detritico su area ubicata nel comune di Valmasino (Sondrio), mappali 73, 536, 74, 527, 457, 453, 488, 491, 474, 543, 303, 304, 305, 182, 309, 184, 313, 186, 506, 524, 523, 566, 520, 320, 397, 433, 394, 432, 395, 396, 431, 308, 307, 430, 429, 306, 392, 180, 178, 301, 341, 75, 278, 181, 391, 179, 302, 342, 393, 504, 114, 340, 117, 118, 113, 552, 173, 174, 177 e 456, foglio 43, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, art. 1, lettera *c*), nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alla dichiarazione del sindaco di Valmasino rilasciata in data 11 ottobre 1989, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali, consistenti nella messa in sicurezza dei luoghi interessati e nella bonifica e recupero degli stessi;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione della natura di recupero allo stato originario dei luoghi della proposta inoltrata dalla ditta richiedente;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti nella valutazione delle trasformazioni del sito avvenute a seguito di eventi calamitosi naturali;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano:

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valmasino (Sondrio), mappali 73, 536, 74, 527, 457, 453, 488, 491, 474, 543, 303, 304, 305, 182, 309, 184, 313, 186, 506, 524, 523, 566, 520, 320, 397, 433, 394, 432, 395, 396, 431, 308, 307, 430, 429, 306, 392, 180, 178, 301, 341, 75, 278, 181, 391, 179, 302, 342, 393, 504, 114, 340, 117, 118, 113, 552, 173, 174, 177 e 456, foglio 43, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, *primo comma*, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Valmasino copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 21 marzo 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3084

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un adeguamento tecnologico da parte della SIP. (Deliberazione n. IV/54055).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431 con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Livigno per la realizzazione di adeguamento tecnologico su edificio SIP su area ubicata nel comune di Livigno, mappali 497 e 614, foglio 28, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del decreto ministeriale 7 luglio 1960 ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Riconosciuto, come espresso nella delibera di giunta comunale n. 633 del 20 novembre 1989 la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che le opere compartano esigue trasformazioni dell'esteriore aspetto del fabbricato, del tutto ininfluenti sulle caratteristiche dell'ambiente vincolato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno, mappali 497 e 614, foglio 28, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Livigno copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 aprile 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3086

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Montagna in Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la manutenzione straordinaria del rifugio alpino «Al Painale» da parte del C.A.I., sezione valtellinese di Sondrio. (Deliberazione n. IV/54064).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal C.A.I., per la manutenzione straordinaria di rifugio alpino ubicato nel comune di Montagna in Valtellina, mappale 10, foglio 3, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *d*), nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza «pubblica» e «sociale» dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi «pubblici» e «sociali», considerato lo scopo delle opere in argomento;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi «pubblici» e «sociali» ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione dell'entità dell'opera proposta che consiste nel recupero di una baita alpina con mantenimento dei caratteri strutturali e tipologici;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti in un utilizzo delle zone di alta montagna che non trova incoerenza con le finalità della tutela ambientale;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Montagna in Valtellina, mappale 10, foglio 3, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Montagna in Valtellina copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 17 aprile 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3087

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 134

Corso dei cambi dell'11 luglio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1206,500	1206,500	1206,50	1206,500	1206,500	1206,500	1206,540	1206,500	1206,500	1206,50
E.C.U.	1517,200	1517,200	1518,25	1517,200	1517,200	1517,200	1517,190	1517,200	1517,200	1517,20
Marco tedesco	732,720	732,720	733,10	732,720	732,720	732,720	732,790	732,720	732,720	732,72
Franco francese	218,300	218,300	218,80	218,300	218,300	218,300	218,290	218,300	218,300	218,30
Lira sterlina	2179,25	2179,25	2179 —	2179,25	2179,25	2179,25	2179,110	2179,25	2179,25	2179,25
Fiorino olandese	649,930	649,930	650,80	649,930	649,930	649,930	649,880	649,930	649,930	649,43
Franco belga	35,575	35,575	35,58	35,575	35,575	35,575	35,576	35,575	35,575	35,57
Peseta spagnola	11,956	11,956	11,96	11,956	11,956	11,956	11,961	11,956	11,956	11,95
Corona danese	192,520	192,520	192,40	192,520	192,520	192,520	192,500	192,520	192,520	192,52
Lira irlandese	1965,100	1965,100	1966 —	1965,100	1965,100	1965,100	1964,50	1965,100	1965,100	—
Dracma greca	7,485	7,485	7,50	7,485	7,485	7,485	7,487	7,485	7,485	—
Escudo portoghese	8,364	8,364	8,35	8,364	8,364	8,364	8,368	8,364	8,364	8,36
Dollaro canadese	1041,50	1041,50	1041,50	1041,50	1041,50	1041,50	1040,80	1041,50	1041,50	1041,50
Yen giapponese	8,148	8,148	8,13	8,148	8,148	8,148	8,148	8,148	8,148	8,14
Franco svizzero	865,250	865,250	865,75	865,250	865,250	865,250	865,340	865,250	865,250	865,25
Scellino austriaco	104,152	104,152	104,20	104,152	104,152	104,152	104,152	104,152	104,152	104,15
Corona norvegese	190,980	190,980	191,25	190,980	190,980	190,980	191,110	190,980	190,980	190,98
Corona svedese	202,430	202,430	202,50	202,430	202,430	202,430	202,450	202,430	202,430	202,43
Marco finlandese	313,690	313,690	314 —	313,690	313,690	313,690	313,700	313,690	313,690	—
Dollaro australiano	967,300	967,300	970 —	967,300	967,300	967,300	968 —	967,300	967,300	967,30

Media dei titoli dell'11 luglio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	99,075
» 10% » » 1977-92	97,825
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,925
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,650
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,225
» » » 22- 6-1987/91	94,675
» » » 18- 3-1987/94	80,975
» » » 21- 4-1987/94	81,050
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,600
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,950
» » » 11% 1- 1-1987/92	101,150
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,175
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,525
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,475
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,250
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	96,025
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,325
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,975
» » » » 16- 8-1985/90	100,075
» » » » 18- 9-1985/90	100,175
» » » » 18-10-1985/90	100,325
» » » » 1-11-1983/90	100,750
» » » » 18-11-1985/90	100,475
» » » » 1-12-1983/90	101,050
» » » » 18-12-1985/90	100,950
» » » » 1- 1-1984/91	101,075
» » » » 17- 1-1986/91	100,650
» » » » 1- 2-1984/91	100,850
» » » » 18- 2-1986/91	100,200
» » » » 1- 3-1984/91	100,675
» » » » 18- 3-1986/91	100,700
» » » » 3- 4-1984/91	100,750
» » » » 1- 5-1984/91	100,800
» » » » 1- 6-1984/91	101,050

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,925
» » » »	1- 8-1984/91	100,650
» » » »	1- 9-1984/91	100,500
» » » »	1-10-1984/91	100,675
» » » »	1-11-1984/91	100,775
» » » »	1-12-1984/91	100,800
» » » »	1- 1-1985/92	100,875
» » » »	1- 2-1985/92	100,575
» » » »	18- 4-1986/92	100,675
» » » »	19- 5-1986/92	100,600
» » » »	20- 7-1987/92	100,225
» » » »	19- 8-1987/92	100,400
» » » »	1-11-1987/92	99,925
» » » »	1-12-1987/92	100 —
» » » »	1- 1-1988/93	99,950
» » » »	1- 2-1988/93	99,575
» » » »	1- 3-1988/93	99,450
» » » »	1- 4-1988/93	99,900
» » » »	1- 5-1988/93	100,175
» » » »	1- 6-1988/93	100,200
» » » »	18- 6-1986/93	99,775
» » » »	1- 7-1988/93	100,725
» » » »	17- 7-1986/93	99,650
» » » »	1- 8-1988/93	100,250
» » » »	19- 8-1986/93	98,750
» » » »	1- 9-1988/93	99,850
» » » »	18- 9-1986/93	98,800
» » » »	1-10-1988/93	99,975
» » » »	20-10-1986/93	98,625
» » » »	1-11-1988/93	100,250
» » » »	18-11-1986/93	98,850
» » » »	19-12-1986/93	99 —
» » » »	1- 1-1989/94	99,900
» » » »	1- 2-1989/94	99,775
» » » »	1- 3-1989/94	99,800
» » » »	15- 3-1989/94	99,625
» » » »	1- 4-1989/94	99,875
» » » »	1- 9-1988/94	99,050
» » » »	1-10-1987/94	98,475
» » » »	1-11-1988/94	99,375
» » » »	1- 2-1985/95	99,850
» » » »	1- 3-1985/95	97,900
» » » »	1- 4-1985/95	97,450
» » » »	1- 5-1985/95	97,750
» » » »	1- 6-1985/95	98,175
» » » »	1- 7-1985/95	99,275
» » » »	1- 8-1985/95	97,875
» » » »	1- 9-1985/95	97,325
» » » »	1-10-1985/95	90 —
» » » »	1-11-1985/95	98,050
» » » »	1-12-1985/95	98,325
» » » »	1- 1-1986/96	98,350
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,375
» » » »	1- 2-1986/96	98,225
» » » »	1- 3-1986/96	96,100
» » » »	1- 4-1986/96	98 —
» » » »	1- 5-1986/96	98 —
» » » »	1- 6-1986/96	98,025
» » » »	1- 7-1986/96	99,200
» » » »	1- 8-1986/96	98,775
» » » »	1- 9-1986/96	96,950
» » » »	1-10-1986/96	96,900
» » » »	1-11-1986/96	95,850
» » » »	1-12-1986/96	96,275
» » » »	1- 1-1987/97	96,775
» » » »	1- 2-1987/97	96,550
» » » »	18- 2-1987/97	96,525
» » » »	1- 3-1987/97	96,475
» » » »	1- 4-1987/97	96,550
» » » »	1- 5-1987/97	96,300
» » » »	1- 6-1987/97	96,625
» » » »	1- 7-1987/97	97,700
» » » »	1- 8-1987/97	96,325
» » » »	1- 9-1987/97	96,600

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,50%	1- 8-1990	99,800
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,875
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,850
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,750
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,850
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,825
» » »	9,25%	1-10-1990	99,525
» » »	11,50%	1-10-1990	99,925
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,850
» » »	9,25%	1-11-1990	99,475
» » »	9,25%	1-12-1990	99,675
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,450
» » »	11,50%	1-11-1991	99,475
» » »	11,50%	1-12-1991	99,600
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,475
» » »	9,25%	1- 2-1992	96,975
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,250
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,125
» » »	12,50%	1- 3-1992	100 —
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,850
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,800
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,950
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,875
» » »	9,15%	1- 5-1992	97,450
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,875
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,950
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,025
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,500
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,625
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,525
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,600
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,875
» » »	12,50%	1-10-1992	97,825
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,875
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,825
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,125
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,125
» » »	12,50%	1-10-1993	99,050
» » »	12,50%	1-11-1993	99,200
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,100
» » »	12,50%	17-11-1993	99,175
» » »	12,50%	1-12-1993	99,100
» » »	12,50%	1- 1-1994	99,275
» » »	12,50%	1- 1-90/94	99 —

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,150
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,725
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,550
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	96 —
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,050
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	95,575
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,125
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,725
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,425
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,550
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	92,925
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	91,050
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,125
» » » »	22-11-1988/93	8,75%	91,475
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	91,450
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93,600
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,450
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	91,850
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,275
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,125
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,625
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	96,675
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M11070

N. 135

Corso dei cambi del 12 luglio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1216,400	1216,400	1216,400	1216,400	1216,400	1216,400	1215,990	1216,400	1216,400	1216,400
E.C.U.	1516,850	1516,850	1516,500	1516,850	1516,850	1516,850	1516,810	1516,850	1516,850	1516,850
Marco tedesco	732,720	732,720	732,750	732,720	732,720	732,720	732,610	732,720	732,720	732,720
Franco francese	218,350	218,350	218,600	218,350	218,350	218,350	218,350	218,350	218,350	218,350
Lira sterlina	2168,150	2168,150	2167,50	2168,150	2168,150	2168,150	2168 —	2168,150	2168,150	2168,150
Fiorino olandese	650,170	650,170	650,250	650,170	650,170	650,170	650,180	650,170	650,170	650,170
Franco belga	35,581	35,581	35,580	35,581	35,581	35,581	35,582	35,581	35,581	35,580
Peseta spagnola	11,950	11,950	11,960	11,950	11,950	11,950	11,951	11,950	11,950	11,950
Corona danese	192,530	192,530	192,400	192,530	192,530	192,530	192,550	192,530	192,530	192,530
Lira irlandese	1964,200	1964,200	1963,500	1964,200	1964,200	1964,200	1965 —	1964,200	1964,200	—
Dracma greca	7,485	7,485	7,490	7,485	7,485	7,485	7,490	7,485	7,485	—
Escudo portoghese	8,348	8,348	8,350	8,348	8,348	8,348	8,351	8,348	8,348	8,340
Dollaro canadese	1045,450	1045,450	1045,500	1045,450	1045,450	1045,450	1045,800	1045,450	1045,450	1045,450
Yen giapponese	8,157	8,157	8,150	8,157	8,157	8,157	8,157	8,157	8,157	8,150
Franco svizzero	863,600	863,600	864,250	863,600	863,600	863,600	863,650	863,600	863,600	863,600
Scellino austriaco	104,124	104,124	104,200	104,124	104,124	104,124	104,125	104,124	104,124	104,120
Corona norvegese	191,060	191,060	191,250	191,060	191,060	191,060	191,190	191,060	191,060	191,060
Corona svedese	202,430	202,430	202,500	202,430	202,430	202,430	202,420	202,430	202,430	202,430
Marco finlandese	313,620	313,620	313,500	313,620	313,620	313,620	313,770	313,620	313,620	—
Dollaro australiano	962,100	962,100	958 —	962,100	962,100	962,100	962 —	962,100	962,100	962,100

Media dei titoli del 12 luglio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	99,075
» 10% » » 1977-92	97,825
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,925
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,650
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,225
» » » 22- 6-1987/91	94,675
» » » 18- 3-1987/94	80,975
» » » 21- 4-1987/94	81,050
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,600
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,950
» » » 11% 1- 1-1987/92	101,150
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,175
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,525
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,475
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,250
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	96,025
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,325
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,975
» » » » 16- 8-1985/90	100 —
» » » » 18- 9-1985/90	100,175
» » » » 18-10-1985/90	100,300
» » » » 1-11-1983/90	100,725
» » » » 18-11-1985/90	100,475
» » » » 1-12-1983/90	101,050
» » » » 18-12-1985/90	100,925
» » » » 1- 1-1984/91	101 —
» » » » 17- 1-1986/91	101,950
» » » » 1- 2-1984/91	100,850
» » » » 18- 2-1986/91	100,325
» » » » 1- 3-1984/91	100,675
» » » » 18- 3-1986/91	100,650
» » » » 3- 4-1984/91	100,750
» » » » 1- 5-1984/91	100,800
» » » » 1- 6-1984/91	101,050

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,925
» » » »	1- 8-1984/91	100,675
» » » »	1- 9-1984/91	100,675
» » » »	1-10-1984/91	100,700
» » » »	1-11-1984/91	100,800
» » » »	1-12-1984/91	100,775
» » » »	1- 1-1985/92	100,875
» » » »	1- 2-1985/92	100,650
» » » »	18- 4-1986/92	100,500
» » » »	19- 5-1986/92	100,575
» » » »	20- 7-1987/92	100,200
» » » »	19- 8-1987/92	100,350
» » » »	1-11-1987/92	99,975
» » » »	1-12-1987/92	100,075
» » » »	1- 1-1988/93	99,900
» » » »	1- 2-1988/93	99,575
» » » »	1- 3-1988/93	99,500
» » » »	1- 4-1988/93	99,900
» » » »	1- 5-1988/93	100,175
» » » »	1- 6-1988/93	100,600
» » » »	18- 6-1986/93	99,750
» » » »	1- 7-1988/93	100,675
» » » »	17- 7-1986/93	99,725
» » » »	1- 8-1988/93	100,250
» » » »	19- 8-1986/93	98,875
» » » »	1- 9-1988/93	99,925
» » » »	18- 9-1986/93	98,875
» » » »	1-10-1988/93	100 —
» » » »	20-10-1986/93	98,650
» » » »	1-11-1988/93	100,225
» » » »	18-11-1986/93	98,850
» » » »	19-12-1986/93	99,075
» » » »	1- 1-1989/94	100 —
» » » »	1- 2-1989/94	99.725
» » » »	1- 3-1989/94	99,600
» » » »	15- 3-1989/94	99,700
» » » »	1- 4-1989/94	99,900
» » » »	1- 9-1988/94	99 —
» » » »	1-10-1987/94	98.475
» » » »	1-11-1988/94	99,400
» » » »	1- 2-1985/95	99,850
» » » »	1- 3-1985/95	97,825
» » » »	1- 4-1985/95	97,400
» » » »	1- 5-1985/95	97,700
» » » »	1- 6-1985/95	98,150
» » » »	1- 7-1985/95	99,400
» » » »	1- 8-1985/95	97,800
» » » »	1- 9-1985/95	97,325
» » » »	1-10-1985/95	97,975
» » » »	1-11-1985/95	98 —
» » » »	1-12-1985/95	98,225
» » » »	1- 1-1986/96	98,375
» » » »	1- 1-1986/96 II . .	99,675
» » » »	1- 2-1986/96	98,275
» » » »	1- 3-1986/96	98,175
» » » »	1- 4-1986/96	98,275
» » » »	1- 5-1986/96	98,200
» » » »	1- 6-1986/96	98,850
» » » »	1- 7-1986/96	98,775
» » » »	1- 8-1986/96	97,275
» » » »	1- 9-1986/96	97,350
» » » »	1-10-1986/96	96,275
» » » »	1-11-1986/96	96,450
» » » »	1-12-1986/96	96,950
» » » »	1- 1-1987/97	96,750
» » » »	1- 2-1987/97	96,675
» » » »	18- 2-1987/97	96,600
» » » »	1- 3-1987/97	96,450
» » » »	1- 4-1987/97	96,400
» » » »	1- 5-1987/97	96,700
» » » »	1- 6-1987/97	97,800
» » » »	1- 7-1987/97	97,025
» » » »	1- 8-1987/97	96,575
» » » »	1- 9-1987/97	96,625

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,50%	1- 8-1990	99,825
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,875
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,825
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,800
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,900
» » »	11.50%	1- 9-1990	99,800
» » »	9,25%	1-10-1990	99,525
» » »	11,50%	1-10-1990	99,850
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,850
» » »	9,25%	1-11-1990	99,650
» » »	9,25%	1-12-1990	99,625
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,300
» » »	11,50%	1-11-1991	99,475
» » »	11,50%	1-12-1991	99,675
» » »	9,25%	1- 1-1992	98,550
» » »	9,25%	1- 2-1992	96,975
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,250
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,050
» » »	12,50%	1- 3-1992	100 —
» » »	9.15%	1- 4-1992	96,825
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,775
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,850
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,425
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,250
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,875
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,875
» » »	12,50%	17- 5-1992	100 —
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,500
» » »	10,50%	1- 7-1992	98.600
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,525
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,325
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,100
» » »	12,50%	1-10-1992	99,825
» » »	12,50%	1- 2-1993	99.300
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,750
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,500
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,100
» » »	12,50%	1-10-1993	99,050
» » »	12,50%	1-11-1993	99.150
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99.175
» » »	12,50%	17-11-1993	99,200
» » »	12.50%	1-12-1993	99,100
» » »	12,50%	1- 1-1994	99,125
» » »	12,50%	1- 1-90/94	—

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50% .	100.025
» » » »	16- 7-1984/91	11,25% .	100.725
» » » »	21- 9-1987/91	8,75% .	96,900
» » » »	21- 3-1988/92	8,50% .	96,475
» » » »	26- 4-1988/92	8,50% .	95,075
» » » »	25- 5-1988/92	8,50% .	95,625
» » » »	22-11-1984/92	10,50% .	100,150
» » » »	22- 2-1985/93	9,60% .	98,850
» » » »	15- 4-1985/93	9,75% .	99,650
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	96,550
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	92,450
» » » »	28- 9-1988/93	8.75% .	91,050
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	93 —
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	96,050
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	91,350
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	93,400
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	96,150
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	91,750
» » » »	19- 4-1989/94	9,90% .	99,275
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	89,125
» » » »	26- 7-1989/94	9,65% .	98,525
» » » »	30- 8-1989/94	9,65% .	96,675
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	99,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M12070

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 16 giugno 1990 il rag. Caio Bongiovanni, nato a Siracusa il 3 dicembre 1931, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Unione cooperativa S. Sebastiano», con sede in Bareggio (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 6 giugno 1974 in sostituzione del dott. Giordano Seri, revocato.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1990 il rag. Roberto Sibio è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, della società cooperativa Deodara, con sede in Milano, in sostituzione del rag. Angelo Bettinelli, dimissionario.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1990 i poteri conferiti al dott. Domenico Rigitano, commissario governativo della società cooperativa aziendale Alfa Romeo, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), sono stati prorogati fino al semestre successivo alla data del decreto stesso.

90A3095

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

L. 1.000